

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009
— Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-120/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluio» — Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche — Omessa trasposizione entro il termine impartito per quanto riguarda la regione Vallonia)

(2010/C 51/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione completa in diritto vallone dell'art. 2, lett. f), j) e k), e dell'Allegato III, punto 4, lett. C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluio» — Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche

Dispositivo

- 1) Non avendo provveduto alla trasposizione, per quanto riguarda la regione Vallonia, dell'art. 2, lett. f), j) e k), e dell'Allegato III, punto 4, lett. C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Cause riunite C-450/07 e C-451/07) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

(2010/C 51/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrenti: Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)

Convenuti: Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Medicinali soggetti a un blocco dei prezzi — Modalità di una eventuale riduzione dei prezzi

Dispositivo

- 1) L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l'adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.
- 2) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

- 3) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.
- 4) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell'obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.
- 5) L'art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:
- gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un'impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;
 - essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo, e
 - la partecipazione concreta dell'impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall'altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.

(¹) GU C 297 del 8.12.2007.

Ordinanza della Corte 24 novembre 2009 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-281/08 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Legittimazione ad agire di un parlamento regionale)

(2010/C 51/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: S. R. Laskowski, Privatdozentin, J. Caspar, Professor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008, causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l'accesso al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, il quale contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo — Legittimazione ad agire di un parlamento regionale — Diritto al contraddittorio — Nozione di «persona giuridica» di cui all'art. 230, quarto comma, CE

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il Landtag Schleswig-Holstein è condannato alle spese.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA/Ministero della Salute, Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-353/08) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4, n. 1 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

(2010/C 51/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio